

## **Ordine del giorno n. 02/2025**

### **Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia**

La **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**, riunitasi in Assemblea plenaria a il 10 ottobre 2025

**VISTO** il punto n. 2 all'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea plenaria,

**CONSIDERATA** la richiesta del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, di approvare la proposta di legge nazionale in merito a "Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia";

**TENUTO CONTO** del mandato ricevuto nelle Assemblee plenarie del 13 novembre 2023, poi confermato il 18 luglio 2024;

**VISTO** lo schema di proposta di legge nazionale presentato e discusso nelle Assemblee plenarie del 12 e del 19 settembre 2025;

### **APPROVA**

- Lo schema di proposta di legge nazionale recante "Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia", allegato al presente ordine del giorno";

### **IMPEGNA**

- le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ad approvare il testo nella medesima formulazione e a presentare lo schema di proposta di legge in oggetto al Parlamento.

## **ALLEGATO**

### **PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE**

approvata dal Consiglio regionale nella seduta del \_\_\_\_\_

- - - - -

<<Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al  
Governo per il riordino complessivo della materia>>

- - - - -

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signor Presidente, signori Consiglieri,

Il provvedimento che viene proposto affronta il tema degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche al fine di prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei partecipanti e della collettività che tali eventi ospita.

La società civile ha, tuttavia, evidenziato sempre più spesso che la complessità delle procedure previste, i tempi per la loro conclusione e, non ultimi, i costi collegati agli adempimenti richiesti costituiscono significativi ostacoli alla realizzazione di tutte quelle manifestazioni che rappresentano una concreta testimonianza del bisogno della collettività di ritrovarsi per celebrare ricorrenze e per realizzare eventi radicati nella cultura del territorio. Ostacolare la realizzazione di tali eventi significa anche comprimere la positiva e tradizionale attitudine delle persone a partecipare volontariamente e gratuitamente alla realizzazione di attività per la propria collettività.

Il presente progetto di legge intende intervenire per salvaguardare il ruolo svolto dal volontariato nella diffusione del senso civico della collettività nei diversi territori. E uno dei modi di promuovere lo spirito di iniziativa dei volontari è, in realtà, quello di non ostacolarne le attività come invece avviene, quale conseguenza non desiderata, per effetto dell'applicazione della complessa disciplina dedicata all'organizzazione di spettacoli ed eventi pubblici o aperti al pubblico. Tale normativa, infatti, seppure per fini pregevoli, impone non solo procedure complesse e costi significativi, ma comporta responsabilità gravose.

Il tema è stato lucidamente posto, in particolare, dai volontari delle Pro Loco che si relazionano quotidianamente con gli adempimenti burocratici che, da un lato, ostacolano l'organizzazione delle loro attività e, dall'altro, disincentivano la partecipazione e lo sviluppo di questa realtà, scoraggiando quindi le persone ad impiegare il loro tempo per la comunità e frenando l'impegno sociale dei volontari.

Già nel 2018 l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) aveva avanzato delle proposte di semplificazione riguardanti i campi più vari, come la disciplina in materia di prevenzione degli incendi, in materia del SUAP, dell'inquinamento acustico, le problematiche relative alla identificazione secondo criteri certi dei piccoli-medi-grandi eventi, il controllo della commissione di vigilanza e l'applicazione di una diversa disciplina ai volontari delle associazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

A recepire, quantomeno parzialmente, le richieste avanzate dall'UNPLI, sono stati diversi atti legislativi presentati, infruttuosamente, nelle recenti legislature del Parlamento nazionale. In particolare, si evidenziano più tentavi come la proposta di legge delega al Governo presentata dall'Onorevole Colmellere, prima firmataria, n° 2080 presentata il 21 agosto 2019 oppure il disegno di legge d'iniziativa del Senatore De Poli, primo firmatario, n° 1645 presentato l'11 dicembre 2019 ovvero altri e diversi emendamenti a leggi di bilancio. Tali iniziative hanno avuto sorti negative, o non hanno neppure avuto la possibilità di essere discusse. Da ultimo, l'11 agosto 2023, il Senatore De Poli ha presentato, quale primo firmatario, un disegno di legge su questo tema, attualmente all' esame della I Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Le problematiche, evidenziate dall'UNPLI, che aggravano in modo insostenibile i compiti delle associazioni sono in particolare:

- 1) l'applicazione della complessa normativa sulla sicurezza per la prevenzione degli incendi anche agli eventi minori e senza che siano previste deroghe o semplificazioni per tali tipi di eventi;
- 2) la qualificazione delle manifestazioni temporanee di carattere minore quali pubblici spettacoli perciò sottoposti alle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza;
- 3) l'obbligo degli organizzatori delle manifestazioni minori di rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) senza contemplare una sezione apposita con modulistica semplificata o un portale dedicato;
- 4) l'applicazione, anche per le manifestazioni minori, della complessa disciplina prevista per le attività rumorose;

5) l'applicazione del decreto legislativo 81/2008 (TU per la sicurezza sul lavoro) anche ai volontari delle Pro Loco;

6) la mancanza di competenza delle Regioni a fornire indirizzi per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee sul territorio di competenza.

Riteniamo sia compito del legislatore trovare il punto di equilibrio fra l'esigenza di preservare lo spirito di iniziativa e il senso civico delle persone che si esprime attraverso l'organizzazione di eventi collettivi e quella di garantire che essi si svolgano preservando la salute e la sicurezza di tutti. Un tale risultato va perseguito prevedendo, innanzitutto, che la normativa di carattere generale per la realizzazione di eventi pubblici sia sensibilmente semplificata, mentre precise cautele e i conseguenti adempimenti vanno previsti solo per tipi di eventi, puntualmente individuati, la cui realizzazione comporta realisticamente particolari rischi.

La semplificazione dovrebbe riguardare soprattutto la realizzazione di eventi minori e dovrebbe essere accompagnata alla equilibrata delimitazione della responsabilità di tutte le parti coinvolte: quella degli organizzatori e delle autorità pubbliche del territorio, ma anche quella dei partecipanti verso i quali va promossa una cultura della partecipazione consapevole, prudente e rispettosa dei beni pubblici.

Con questi intenti sono state indicate le finalità del progetto di legge che contiene disposizioni di semplificazione di immediata efficacia, riguardanti eventi minori. Vengono introdotte infatti modifiche alla normativa vigente che avranno effetto dall'entrata in vigore del provvedimento e sono dirette a portare un primo significativo contributo alla semplificazione per la realizzazione di eventi.

Inoltre, si è ritenuto di non prevedere un obbligo di iscrizione a registri o albi dei soggetti organizzatori, lasciando ad essi la discrezionalità della scelta, in base alle proprie necessità, perché è molto frequente che l'organizzazione, specialmente di piccoli eventi a livello paesano e frutto molte volte delle tradizioni legate alle feste patronali, sia effettuata da comitati spontanei che hanno la durata dell'evento e che mutano tempo per tempo. È parso non ragionevole e controproducente escludere queste fattispecie da norme di favore, per il solo fatto della mancata iscrizione a registri o albi.

La complessa revisione della normativa per le finalità sopra descritte è invece delegata al Governo al quale si chiede di adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dall'entrata in vigore di questo provvedimento, secondo due fondamentali direttrici: la valorizzazione del principio di responsabilità individuale e organizzativa, di modo che non sia sempre la legge a imporre determinati comportamenti ma essi siano patrimonio condiviso e l'attuazione delle misure nel rispetto del principio di proporzionalità per cui bisogna tener conto delle caratteristiche dei singoli eventi e calibrare sulla loro complessità le misure ritenute più idonee e congrue rispetto all'evento.

Il progetto di legge è composto di quindici articoli suddivisi in quattro capi.

Il **Capo I** della legge, all'**articolo 1**, declina le finalità della stessa, volte a favorire lo sviluppo del senso civico della collettività promuovendo la partecipazione delle persone alle attività sociali, tra le quali manifestazioni ed eventi espressione della tradizione e della cultura del territorio, semplificandone le procedure. È qui riconosciuta, per espressa previsione dell'**articolo 2**, l'importanza del ruolo del volontariato per la valorizzazione delle tradizioni locali.

Il **Capo II** introduce una disciplina che, fin dall'entrata in vigore della legge, semplifica gli adempimenti necessari per eventi minori, nei termini di seguito indicati.

L'**articolo 3** semplifica lo svolgimento di eventi e manifestazioni di portata minore estendendo ad essi la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (Misure urgenti in materia di cultura) convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, che ne consente lo svolgimento previa segnalazione di inizio attività (SCIA).

L'**articolo 4** modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ampliando le fattispecie già previste ed estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo con adempimenti meno gravosi rispetto alla normativa di carattere generale.

L'**articolo 5** prevede la disapplicazione del decreto legislativo 81/2008 ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito, o con mero rimborso delle spese, per l'organizzazione di sagre, feste in piazza, iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche, di livello locale.

L'**articolo 6** prevede per le manifestazioni di cui all'articolo 5 che non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, secondo le dichiarazioni dell'organizzatore, la redazione di un piano di emergenza in via facoltativa, fermo restando l'obbligo per l'organizzatore di prevedere e attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento organizzato.

L'**articolo 7** stabilisce che nelle manifestazioni di cui all'articolo 5 gli obblighi relativi all'utilizzo di impianti elettrici e di adduzione del gas si intendono assolti con la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto.

Il **Capo III** contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione.

La delega al Governo contiene, all'**articolo 8**, principi e criteri direttivi di ordine generale, che riguardano il metodo e gli indirizzi che il medesimo dovrà seguire, con particolare riguardo alla qualità della produzione legislativa e quindi alla certezza del diritto.

L'**articolo 9** contiene i principi e criteri direttivi specifici riguardanti l'intera materia che il Governo è chiamato a riordinare e semplificare. Nell'individuazione di questi ultimi, in particolare, si è tenuto conto di quanto espresso in tema dalle Pro Loco e, in generale, dal mondo dell'associazionismo e del volontariato.

L'**articolo 10** riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati prevedendo anche il coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ogniquale sia necessario il pronunciamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, o della Conferenza unificata. Prevede altresì che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere del Consiglio di Stato e, successivamente, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'**articolo 11** dispone in merito alla potestà regolamentare prevedendo che con un unico regolamento siano adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi. Stabilisce inoltre che le disposizioni regolamentari siano riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il **Capo IV** contiene le Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

L'**articolo 12** prevede che le disposizioni del Capo II si applicano sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al Capo III.

L'**articolo 13** introduce l'osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio degli adempimenti diretti alla organizzazione di eventi e manifestazioni, definendone i compiti, le modalità di costituzione e la sede. Prevede altresì l'istituzione, presso le Prefetture-Uffici del Governo delle città capoluogo di regione degli Osservatori regionali, composti dai rappresentanti delle istituzioni e di soggetti portatori di interesse, con il compito di monitorare la situazione e le manifestazioni a livello locale e fornire informazioni, osservazioni e proposte all'Osservatorio nazionale.

L'**articolo 14** contiene le disposizioni finanziarie stabilendo in linea generale che le nuove disposizioni determinano una condizione di neutralità finanziaria, e qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'**articolo 15** disciplina la clausola di salvaguardia ovvero che le disposizioni contenute nella legge siano applicabili nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## INDICE

### Capo I

#### Finalità

- Art. 1 - *(Finalità)*
- Art. 2 - *(Riconoscimento del volontariato per la valorizzazione delle tradizioni locali)*

### Capo II

#### Norme di semplificazione

- Art. 3 - *(Semplificazione per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni)*
- Art. 4 - *(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008)*
- Art. 5 - *(Disapplicazione del decreto legislativo 81/2008 ai soggetti con finalità di promozione sociale)*
- Art. 6 - *(Piano di emergenza)*
- Art. 7 - *(Semplificazione per impianti elettrici e di adduzione gas)*

### Capo III

#### Delega al Governo

- Art. 8 - *(Principi e criteri direttivi generali)*
- Art. 9 - *(Principi e criteri direttivi specifici)*
- Art. 10 - *(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)*
- Art. 11 - *(Regolamenti)*

### Capo IV

#### Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

- Art. 12 - *(Disposizioni transitorie)*
- Art. 13 - *(Osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio)*
- Art. 14 - *(Disposizioni finanziarie)*
- Art. 15 - *(Clausola di salvaguardia)*

## Capo I Finalità

### Art.1 (Finalità)

1. La presente legge favorisce lo sviluppo del senso civico della collettività promuovendo la partecipazione responsabile delle persone alle attività sociali e culturali del territorio, sia nella veste di promotori e organizzatori di tali attività, sia in quella di partecipanti alle stesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge promuove la realizzazione di eventi espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità proprie di ciascuna regione. A tal fine si propone di semplificare le procedure per la realizzazione di eventi pubblici e aperti al pubblico, di carattere temporaneo e di piccole dimensioni, organizzati con la partecipazione volontaria delle persone.

### Art. 2 (Riconoscimento del volontariato per la valorizzazione delle tradizioni locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge riconosce l'importanza e il valore delle associazioni e di ogni organismo liberamente costituiti, che si avvalgono esclusivamente dell'operato di soggetti volontari, con lo scopo di promozione sociale, nell'ambito delle iniziative a livello locale finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni locali e del territorio.

## Capo II Norme di semplificazione

### Art. 3 (Semplificazione per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, agli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché alle manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo, organizzati dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (Misure urgenti in materia di cultura), convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16. La segnalazione di inizio attività può essere presentata agli uffici territorialmente competenti in maniera diretta o con utilizzo di strumenti telematici ove il soggetto richiedente sia in possesso di idonei strumenti informatici e comunque senza arrecare aggravii economici alle associazioni territoriali.

### Art. 4 (Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008)

1. Al primo periodo del comma 12 bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dopo le parole: <<e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,>> sono inserite le seguenti: << delle associazioni o enti senza scopo di lucro>>.

### Art. 5 (Disapplicazione del decreto legislativo 81/2008 ai soggetti con finalità di promozione sociale)

1. Ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito, o con mero rimborso delle spese, per l'organizzazione di sagre, feste in piazza, iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche, di livello locale, nell'ambito di organismi liberamente costituiti con finalità di promozione sociale che operano avvalendosi esclusivamente di tali soggetti, in numero non superiore a ottanta per giornata in cui si svolge l'iniziativa, non si applica il decreto legislativo 81/2008.

### Art. 6 (Piano di emergenza)

1. Per le manifestazioni di cui all'articolo 5 che, secondo quanto dichiarato dall'organizzatore, non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, la redazione del piano di emergenza è facoltativa, fermo restando l'obbligo da parte dell'organizzatore di prevedere e di attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento organizzato.

2. Nei luoghi delle manifestazioni di cui al comma 1, caratterizzate da un livello basso di pericolosità, l'organizzatore provvede affinché sia presente personale in numero adeguato e debitamente formato, con funzione di operatore della sicurezza e in grado di garantire la gestione delle emergenze.

#### Art. 7

##### *(Semplificazione per impianti elettrici e di adduzione gas)*

1. Per gli impianti elettrici e di adduzione del gas, soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), nelle manifestazioni di cui all'articolo 5 gli obblighi si intendono assolti con la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto.

### Capo III Delega al Governo

#### Art. 8

##### *(Principi e criteri direttivi generali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e svolgimento delle manifestazioni previste al Capo I.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) redazione di un testo legislativo organico, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
- b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
- d) riordino delle disposizioni vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti, attraverso la riduzione di oneri e adempimenti non necessari;
- f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e soggetti interessati, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati;
- g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

#### Art. 9

##### *(Principi e criteri direttivi specifici)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 8 sono emanati nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) gli eventi pubblici e le manifestazioni si diversificano in piccoli, medi e grandi in base alla

dimensione, alla natura, alla superficie occupata, al numero presunto di partecipanti simultaneamente presenti, nonché alla durata dell'evento;

b) gli adempimenti e le procedure amministrative correlati all'organizzazione degli eventi sono rapportati alle dimensioni degli stessi e proporzionali ai pericoli e ai rischi normalmente prevedibili;

c) per l'organizzazione di sagre, feste in piazza, iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche, di livello locale e di piccole e medie dimensioni sono previste procedure amministrative semplificate che prevedono in particolare:

2) l'esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 81/2008 ai volontari che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese;

3) previsione di oneri formativi proporzionati alle dimensioni dell'evento;

4) l'esclusione degli eventi organizzati anche per più giornate, su base volontaria, dalla definizione di pubblico spettacolo o intrattenimento, sottraendoli alla competenza delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);

5) l'esenzione dagli adempimenti in materia di prevenzione incendi;

6) l'estensione generalizzata della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) individuando specifici tipi di eventi per i quali sia invece necessaria la licenza rilasciata dall'autorità competente;

7) la previsione dei casi in cui non sia necessario presentare un'istanza di autorizzazione in deroga per il superamento dei valori limite delle sorgenti sonore, come previsto dalla normativa vigente, e di quelli in cui l'istanza possa essere semplificata;

8) la previsione che per le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo, organizzate anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, l'autorizzazione e le verifiche di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), abbiano validità di anni cinque, salvo non siano intervenute variazioni logistico strutturali;

9) la previsione che nelle manifestazioni temporanee, per gli impianti elettrici e gli impianti di adduzione del gas, sia necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al termine dell'installazione dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto, in caso di installazione di impianti soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

10) la previsione della possibilità per le regioni di adottare, nelle materie di propria competenza, disposizioni integrative più favorevoli.

## Art. 10

### *(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 8, comma 1, sono adottati dal Governo su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

trenta giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 8, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui ai commi 1 e 2 e dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 8. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

#### Art. 11 (Regolamenti)

1. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 8.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dai Ministri competenti nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo 8 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Capo IV Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

#### Art. 12 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al Capo II della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al Capo III.

#### Art. 13 (Osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio degli adempimenti diretti alla organizzazione di eventi e manifestazioni, di seguito Osservatorio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la composizione dell'Osservatorio, che prevede la partecipazione, oltre che di rappresentanti dello Stato, anche di rappresentanti delle Regioni, dei Comuni, delle Pro Loco e delle Associazioni di volontariato.

3. L'Osservatorio è la sede istituzionale per il coordinamento e l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'attività di indirizzo ai soggetti interessati, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche e delle criticità.

4. L'Osservatorio ha tra l'altro il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge e sulle difficoltà riscontrate nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;

b) raccogliere dati e informazioni sul numero e la tipologia di eventi e manifestazioni realizzati sul territorio nazionale, sul numero di volontari coinvolti, sulla formazione specifica dei volontari per la sicurezza, sulle criticità riscontrate nell'organizzazione e realizzazione degli eventi, avvalendosi delle strutture regionali e locali competenti in materia;

c) valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) elaborare proposte di semplificazione correlate all'organizzazione di sagre, feste popolari, manifestazioni, eventi e fiere locali;

e) trasmettere alle Camere, con cadenza triennale, una relazione sul monitoraggio effettuato e sulle eventuali proposte di modifica legislativa;

f) promuovere accordi, protocolli di intesa e convenzioni tra enti locali, associazioni private ed

enti preposti alla sicurezza per diffondere buone pratiche e favorire l'adozione di codici di autodisciplina.5. Presso le Prefetture-Uffici del Governo delle città capoluogo di regione sono istituiti gli Osservatori regionali, composti di rappresentanti delle istituzioni e di soggetti portatori di interesse, con il compito di monitorare la situazione e le manifestazioni a livello locale e fornire informazioni, osservazioni e proposte all'Osservatorio nazionale.

#### Art. 14

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 8 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

#### Art. 15

##### *(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

#### Art. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal viceprefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vicequestore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive

organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a ) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b ) con l' integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

#### Art. 143

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osserva le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è il seguente:

#### Art. 7

Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1 gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

*(Campo di applicazione)*

12 bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge

16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **delle associazioni o enti senza scopo di lucro** e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, è il seguente:

#### Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo degli articoli 141 e 141 bis del regio decreto 635/1940, è il seguente:

#### Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si

ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

#### Art. 141-bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

- Per il testo dell'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vedasi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 19 della legge 241/1990, è il seguente:

#### Art. 19

##### Segnalazione certificata di inizio attività – Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui

sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei

requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.108 112 1132 luglio 2010, n. 104.

- Il testo dell'articolo 80 del regio decreto 773/1931, è il seguente

Art. 80  
(Art. 78 T. U. 1926)

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

Art. 17  
(Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (ABROGATA).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal

Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è il seguente:

#### **Art. 17**

#### ***(Copertura finanziaria delle leggi)***

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.